

LEGGE REGIONALE 17 DEL 25 FEBBRAIO 2005

Agriturismo e turismo rurale

TITOLO I AGRITURISMO

CAPO I (Disposizioni Generali)

Art. 1 Finalità

1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.

2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per l'ottimizzazione dell'offerta turistica regionale.

Art. 2 Forme idonee di turismo nelle campagne

1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come definite nella presente legge.

Art. 3 Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizzazione di fattorie didattiche;

d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;

e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche in zone di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 4

Definizione di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;

b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell'imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.

Art. 5

Soggetti

1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o di imprenditore ittico ai sensi dell'art. 2135 codice civile e delle leggi speciali.

Sono imprese agricole e possono svolgere attività agrituristiche le imprese agri-turistico-venatorie.

Possono svolgere attività agriturstica, di pescaturismo e di ittiturismo le cooperative di imprenditori agricoli e le cooperative di imprenditori ittici, i loro consorzi e le altre strutture associative fra imprenditori agricoli e fra imprenditori ittici, che utilizzano prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.

Art. 6

Connessione

1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali, agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all'esercizio dell'attività agricola o dell'attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.
2. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità per l'intero arco dell'anno ai fini della produzione per il mercato.
3. La connessione è dimostrata mediante la presentazione del piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell'ambito del Regolamento attuativo della presente legge, di cui al successivo art. 8, emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo stesso Regolamento potrà altresì prevedere l'adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica.
4. I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono tenuti a rispettare le previsioni dei piani aziendali.
5. Per attività di "piccolo agriturismo" o di "piccolo ititurismo", si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l'attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale, di cui al precedente comma 2, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all'attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l'ittiturismo. Nelle attività di "piccolo agriturismo" e di "piccolo ititurismo" è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell'azienda.
6. Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ititurismo possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.

CAPO II (Immobili, criteri e obblighi)

Art. 7 Utilizzazione immobili

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso.

La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.

2. Con il Regolamento di cui al successivo articolo 8 la Regione individua i Comuni rurali, nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

4. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.

5. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, e di pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del DPR n.380/2001, nonché la disposizione di cui all'articolo 24 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104 in materia di utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.

Art. 8

Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività

1. Con Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la competente Commissione Regionale, fatta eccezione nella sua prima applicazione, vengono fissati criteri, limiti ed obblighi amministrativi, compreso il regime sanzionatorio connesso alle violazioni:

- a) per lo svolgimento dell'attività agriturbistica in funzione dell'azienda e del fondo interessati;
- b) per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.

2. Con il medesimo Regolamento vengono altresì adottate le disposizioni igienico-sanitarie ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 8.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta e per la somministrazione sul posto, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

4. La Regione, con il Regolamento di cui all'articolo 8, definisce gli indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità Sanitarie Locali.

Art. 10

Elenco regionale

1. La Regione istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.

connessione tra l'attività agricola o di pesca e l'attività agrituristica o di ititurismo a norma del precedente art. 8, nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento di cui al precedente art.8.

3. La Regione accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, effettuando gli opportuni controlli.

4. Ove vengano meno i requisiti di cui alla presente legge, la Regione provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco regionale e contestualmente la comunica al comune territorialmente competente per la revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art.11.

5. L'iscrizione nell'elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

6. La Regione provvede su domanda dell'interessato alla iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco rilasciando apposito certificato.

7. La Regione comunica ai diversi uffici pubblici competenti, anche per via telematica, le generalità dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, e le variazioni intervenute nel corso del tempo.

8. Entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge l'elenco regionale verrà suddiviso in sezioni provinciali con l'affidamento alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera delle competenze in ordine alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge ivi compreso l'espletamento degli opportuni controlli.

9. A tal fine la Giunta Regionale provvederà a definire con apposito atto procedure e modalità operative per il passaggio delle funzioni e per la disciplina delle relazioni con la struttura regionale competente e le autorità locali interessate alla materia.

CAPO IV (Coordinamento e competenze)

[.....]

Art. 20 Consorzi Agrituristici

1. I consorzi agrituristici possono:

a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;

c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;

d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;

e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.

2. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

3. E' istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio regionale competente. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.

4. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.

5. Ai fini dell'iscrizione i consorzi agrituristici presentano all'Ufficio regionale competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:

1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo sull'intero territorio regionale;

2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano;

3) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.

6. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate all'Ufficio Regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi.

7. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, l'Ufficio regionale dispone la cancellazione del Consorzio dall'elenco ed il recupero degli eventuali finanziamenti erogati.

Art. 21

Attività di studio e di ricerca e formazione professionale

1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Art. 22

Promozione dell'offerta

1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative in atto nella Regione.

2. L'APT comunica annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Ufficio regionale per l'Agriturismo le iniziative di marketing territoriale che intende programmare per l'anno successivo, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative.

TITOLO II IL TURISMO RURALE

[.....]

CAPO II

Art. 26

Iniziative per il turismo rurale

1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:

- a) il recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;
- b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;
- c) l'arredo e le attrezzature occorrenti all'ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all'esercizio delle attività artigianali;
- d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;
- e) l'incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione locale;
- f) ricerche di mercato, azioni promozionali creazioni di sistemi di prenotazioni;
- g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);
- h) formazione operatori addetti al turismo rurale;
- i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.

2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l'offerta turistica nelle aree rurali incentiva:

- a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;
- b) il recupero e l'arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;
- c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;
- d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;
- e) il recupero degli antichi mestieri;
- f) l'attrezzamento di spazi all'aperto o nei boschi di aree di ospitalità;
- g) il recupero di ambienti naturali degradati;
- h) l'individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.

Art. 27

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art.26:

- a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall'articolo 2188 del Codice Civile;
- b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
- c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
- d) associazioni culturali e sportive;
- e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.

2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art.26 i finanziamenti sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.

3. Le richieste per l'ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

TITOLO III

INCENTIVI E ABROGAZIONI [.....]

Art. 33

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.